



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 545 del 2017, proposto da Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliati in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

contro

Comune di Carini non costituito in giudizio;

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli **avvocati Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela, n. 10;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via di Santa Teresa, n. 23;

Consorzio Stabile Sis, Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Rusconi, Salvatore Pensabene Lioni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Pensabene Lioni in Palermo, via G. Giusti, n. 45;

Per la riforma della sentenza del T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. I n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di iscrizione nell'elenco della "white list" a seguito di informativa antimafia interdittiva

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a. e di - OMISSIS-. e di Consorzio Stabile Sis, Società Consortile per Azioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti gli avvocati l'avv. dello Stato La Spina, l'avv. Salvatore Raimondi, l'avv. Salvatore Pensabene Lioni e l'avv. Giovanni Immordino su delega dell'avv. Tommaso Paparo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell'interno considera ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe con la quale il Tar ha annullato:

- la nota della Prefettura di Palermo, Area I ordine e sicurezza pubblica, 12 febbraio 2016, prot. -OMISSIS-, con la quale, con riferimento alla richiesta della società ricorrente in primo grado, volta ad ottenere l'iscrizione nella *white list*, si comunica che essa risulta destinataria di informazione antimafia interdittiva n.-OMISSIS-dell'11 febbraio 2016 emessa dalla stessa Prefettura, ed inoltre si comunica che "ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241/90, questa Prefettura procederà all'emissione del provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione nell'elenco delle *white list*, istituito presso questa Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 18.4.2013 non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del citato D.P.C.M.";

- l'allegata informazione antimafia interdittiva n.-OMISSIS-dell'11 febbraio 2016 emessa dalla stessa Prefettura con cui si stabilisce che la ricorrente "è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 ";

- la nota della Prefettura di Palermo, Area I ordine e sicurezza pubblica 25 febbraio 2016, n. -OMISSIS-, con la quale si trasmette copia del provvedimento n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2016, di rigetto dell'istanza formulata dalla ditta tendente ad ottenere l'iscrizione nella *white list*;

- il decreto del Prefetto di Palermo n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2016, allegato alla nota di cui al punto 3, con il quale si pronunzia il diniego dell'iscrizione della ricorrente "nell'elenco dei fornitori prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012 (c. d. *white list*)";

- la nota del "Consorzio stabile Sis" società consortile per azioni, 15 febbraio 2016, con cui si comunica alla ricorrente che "in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 ed alla clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, tutti gli ordini/contratti devono intendersi risolti con effetto immediato";

- la nota della G.S.E. - Gestore servizi energetici 19 febbraio 2016, con la quale si comunica alla ricorrente la risoluzione di diritto delle convenzioni in conto energia n. 108H36483007 e n. 0061244398607, nonché la risoluzione di diritto delle convenzioni RID 021945 e RID 041698 e quindi la contestuale fuoriuscita dal contratto di dispacciamento del G.S.E.;

- la determina del Comune di Carini, ripartizione IV LL.PP. n. 51 del 16 marzo 2016, con la quale si dispone la revoca dell'autorizzazione all'impresa -OMISSIS- per la fornitura di materiale in ferro presso la ricorrente, nonché la nota prot. n. 13874 del 17 marzo 2016, con la quale si dà comunicazione di tale determina.

2. La società odierna appellata, destinataria dei provvedimenti interdittivi annullati dal Tar, opera nei seguenti settori: importazione, distribuzione, lavorazione e vendita di tondo per cemento armato qualificato; importazione di legnami da costruzione, progettazione e realizzazione strutture in legno; commercializzazione di laminati per l'edilizia e reti elettrosaldate.

Con istanza del 21 ottobre 2014, aveva chiesto l'iscrizione nella c.d. "*white list*" alla Prefettura di Palermo, la quale, con nota del 12 febbraio 2016, aveva preannunciato, ai

sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, il rigetto della stessa, facendo riferimento all'(allegata) informativa interdittiva prot. n.-OMISSIS-del giorno precedente.

Con nota del 25 febbraio 2016, la Prefettura aveva trasmesso il provvedimento di rigetto dell'iscrizione nella c.d. *"white list"* e, in data 8 marzo 2016, aveva rilasciato copia del verbale di riunione del gruppo ispettivo misto del 1° febbraio 2016.

A seguito dell'informativa interdittiva: con nota del 15 febbraio 2016, il Consorzio Stabile SIS aveva comunicato la risoluzione degli ordini e dei contratti; con nota del 19 febbraio 2016, il G.S.E. – Gestore servizi energetici aveva comunicato la risoluzione di diritto delle convenzioni in conto energia n. I08H36483007 e n. O06I244398607 e di quelle RID 021945 e RID 041698, nonché la fuoriuscita dal contratto di dispacciamento; con determina n. 51 del 16 marzo 2016, il Comune di Carini aveva revocato l'autorizzazione alla società odierna appellata per la fornitura di materiali.

3. In primo grado la società odierna appellata ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti sopra menzionati deducendo i seguenti vizi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per mancata considerazione dei presupposti e difetto di motivazione. Mancata audizione dell'interessato *ex art. 93* calendato.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, comma 6 e 93, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per illogicità manifesta, erronea e travisata valutazione dei presupposti. Difetto d'istruttoria e motivazione

4. Il Tar ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso introduttivo e, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio, ha affermato che *"gli elementi indicati dalla Prefettura, seppur articolati e sotto certi aspetti suggestivi, non riescono a sorreggere adeguatamente, alla luce dei recenti indirizzi giurisprudenziali sopra accennati, l'impugnato giudizio prognostico negativo circa la permeabilità della ricorrente alle pressioni mafiose"*.

5. L'appello del Ministero dell'interno è affidato ad un unico articolato motivo con cui la difesa erariale considera erronea la sentenza impugnata perché *"il ragionamento del Giudice, nella sua (solo) apparente analiticità, sembra aver considerato gli elementi posti a fondamento dei provvedimenti interdittivi in modo parcellizzato, singolarmente, senza"*

dunque valorizzare le evidenti correlazioni esistenti tra le circostanze acquisite in sede di istruttoria amministrativa, che nel loro insieme mostrano una impresa in condizione di potenziale asservimento alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso”.

La Difesa erariale, dopo aver richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di interdittive antimafia (sez. III, n. 1743/2016 e 1846/2016), asserisce che le relazioni d'affari intrattenute dall'amministratore unico della società appellata, insieme ad altri episodi, dimostrerebbero che i provvedimenti prefettizi sono immuni dai vizi dedotti dalla società ricorrente: (i) nel giugno del 2002 l'amministratore unico della società appellata avrebbe consentito- su richiesta del figlio di un noto e pericoloso capo mafia – alla riduzione del costo del ferro nella misura di lire 60);

(ii) rapporti con malavitosi destinatari del decreto di sequestro n. 156/2015;

(iii) numero di telefono della società presente nell'agenda elettronica di altra ditta nella diretta disponibilità di altri due soggetti malavitosi;

(iv) riunioni di elementi di vertice di “cosa nostra” che avvenivano in un appartamento ubicato nel medesimo stabile e allo stesso piano in cui è sito un appartamento di proprietà dell'amministratore unico della società appellata; quest'ultimo amministratore è cugino di un soggetto ritenuto organico a cosa nostra.

6. La società appellata nella memoria di costituzione del 7 luglio 2017 contesta le ragioni dell'appellante affermando che *“ammesso ma non concesso che i singoli elementi vadano valutati nel loro insieme, è necessario che essi siano significativi nel senso del pericolo di infiltrazione mafiosa dell'impresa. Ma allorché, come nel caso in esame, non uno degli elementi addotti dalla Prefettura risulti significativo, si deve ritenere che l'informativa interdittiva è illegittima”*. Secondo la difesa della società sono privi di fondamento tutti i singoli punti della motivazione dell'interdittiva.

Rispetto allo sconto concesso a una impresa e al rilievo che *“l'impresa interessata alla detta fornitura appartiene al gruppo imprenditoriale facente capo al clan capeggiato da Riina Giuseppe Salvatore”*, l'appellata osserva che *“da nessuna parte risulta – e comunque non lo si afferma nell'informativa - che il predetto capeggi un gruppo imprenditoriale, ed anzi da nessuna parte risulta che Riina Giuseppe Salvatore sia un imprenditore edile”*. Si

aggiunge ancora che l'episodio in questione è assai risalente nel tempo (2002) e quindi privo del requisito dell'attualità;

Quanto ai rapporti commerciale intrattenuti dalla società appellata, rileva che *“è ovvio che qualunque impresa si presenti per effettuare acquisti l'appellata è tenuta a fornire il materiale richiestole, e non si può certamente pretendere che, prima di effettuare la vendita debba compiere una valutazione circa i requisiti soggettivi dell'acquirente”*.

Quanto all'agenda telefonica, osserva che nessun rilievo può essere dato al fatto che il numero di telefono della ditta appellata sia stato rinvenuto nell'agenda elettronica di altra società nella diretta disponibilità di due soggetti malavitosi, e ciò perché la società appellata intrattiene rapporti commerciali con molte imprese di costruzione.

Rispetto a quanto ricostruito in merito all'appartamento di proprietà della società appellata, si osserva che dalla planimetria risulta che nell'edificio, allo stesso piano ammezzato, ci sono diciannove unità immobiliari. La società ha acquistato il suddetto ufficio nel 1978 e *“nel 1991 altro appartamento veniva acquistato dalla Siciliana Lavori S.r.l., che, secondo la prefettura, è riconducibile a Bernardo Provenzano. Quest'ultimo appartamento, diversamente da quanto si assume nei provvedimenti impugnati, non è “adiacente” a quello”* della società appellata. *“È soltanto nello stesso piano, come altri 17 appartamenti. E non appare superfluo aggiungere che, ovviamente, ad un siffatto acquisto, intervenuto ben 13 anni dopo quello del proprio appartamento, l'amministratore della società appellata non aveva di certo ragione, né comunque, possibilità di opporsi”*.

Infine, non risultano rapporti – anche occasionali - fra l'amministratore unico della società appellata e suo cugino.

7. In data 4 luglio 2017 si è costituito in giudizio il Gestore dei servizi energetici s.p.a. che con la successiva memoria del 18 luglio 2017 sostiene di aver assunto nei confronti della società appellata un atto applicativo doveroso che si fonda sulla informativa emessa dalla Prefettura di Palermo, ex art. 67 codice antimafia, comma 3 dell'art. 92 codice antimafia.

8. In data 7 luglio 2017 si è costituito in giudizio il Consorzio stabile SIS scpa che nella successiva memoria del 27 luglio 2017 contesta la qualità di controinteressata e chiede che il Consorzio sia estromesso dal presente giudizio. Nel merito si precisa che il Consorzio

Stabile SIS scpa in seguito alla comunicazione delle informative interdittive antimafia richieste, ha emesso, in data 15/02/2016 prot. N. SIS-NDP-138-16-MCO - tba, la nota con la quale ha dovuto comunicare la risoluzione degli ordini e dei contratti in essere con la società appellata, in quanto ciò costituente un obbligo di legge per SIS (ex art. 94 d.lgs. n. 159/2011).

In riferimento al presente grado di giudizio SIS lascia alle valutazioni di questo Consiglio il merito della vicenda precisando che “*la sentenza impugnata pare censurabile [...] come ben spiegato nell’atto d’appello del Ministero e della Prefettura*”, e chiede che “*che in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, sia confermata la legittimità della nota di SIS in data 15/02/2016 prot. N. SIS-NDP-138-16-MCO - tba, a contenuto vincolato per disposizione di legge ed impugnata solo per illegittimità derivata*”.

9. La società appellata ha con la propria memoria di giorno 11 settembre 2017 ancor meglio precisato le ragioni per le quali il ricorso in appello è infondato.

Il Gestore dei servizi energetici s.p.a. e il Consorzio Sis, con le rispettive memorie del 27 aprile 2018 e del 20 aprile 2018 hanno ribadito la propria posizione.

Il Comune di Carini, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

10. Nel corso dell’udienza pubblica del 24 maggio 2018 la causa è stata posta in decisione.

11. L’appello è infondato e deve essere rigettato.

12. Le questioni all’esame del Collegio sono state già disattese due volte in sede cautelare, con le ordinanze di questo Consiglio n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

Con la prima ordinanza (-OMISSIS-) il CGA ha accolto l’appello (avverso l’ordinanza cautelare del Tar Palermo n. -OMISSIS- che aveva accolto l’istanza cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito) affermando che “*il provvedimento interdittivo non appare sostenuto da elementi fattuali sufficientemente univoci, per gravità, puntualità ed attualità, a giustificarlo; ritenuto altresì che il legame parentale addotto non è accompagnato a sua volta da elementi che ne evidenzino (anche in via puramente indiziaria) la necessaria significatività; ritenuto pertanto che, nella comparazione degli interessi, appare allo stato prevalente il periculum denunciato dall’appellante*”.

Con la successiva ordinanza (-OMISSIS-) il CGA ha respinto l'appello cautelare promosso dal Ministero e dalla Prefettura e non ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata affermando che *“il provvedimento interdittivo – ad un primo esame tipico della fase cautelare - non appare giustificato da un quadro indiziario sufficientemente significativo, tale da giustificare il pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata”*.

13. In diritto, giova premettere che l'art. 84 comma 4 d.lgs. 159/2011 afferma che *“le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte”* in riferimento a quanto poi indicato dalla stessa disposizione.

Il comma 6 dell'art. 91 dispone che *“il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.”*

Secondo l'art. 93 comma 4 *“il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo*

91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7”.

Per completezza merita un richiamo l'art. 91 comma 6 secondo cui “Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva”.

14. La più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, anno 2017 nn. 565, 1156, 1312, 1559, 1560 e 1638) , ritiene che i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni “*espressione di ampia discrezionalità*” valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono “*necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata*” (da ultimo Cons. St., III, n. 5623 del 2017).

15. In tale contesto l'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che tale valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

16. Nella controversia *de qua*, la difesa erariale critica la sentenza in epigrafe che ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso introduttivo con il quale la società allora ricorrente ha dedotto la violazione delle disposizioni sopra richiamate sotto il profilo

dell'eccesso di potere per illogicità manifesta, erronea e travisata valutazione dei presupposti.

16.1. Il Collegio ritiene che debba quindi procedersi allo scrutinio dell'unico articolato motivo dell'appello, muovendo dal contenuto del provvedimento interdittivo rispetto al quale la difesa della società appellata ha evidenziato criticità riferibili a ciascuno degli elementi in esso indicati, criticità per le quali la difesa erariale non ha offerto una risposta convincente.

16.2. Le disposizioni sopra richiamate impongono che gli elementi ai quali l'interdittiva deve far riferimento devono essere "concreti". In aggiunta a ciò l'autorità prefettizia deve determinarsi sulla base di "elementi relativi a tentativi di infiltrazione".

16.3. Nel caso di specie **il Collegio ritiene che il provvedimenti interdittivi impugnati con il ricorso introduttivo della società odierna appellata sono illegittimi** in quanto adottati sulla base di elementi che non sono significativi del pericolo di infiltrazione mafiosa, non presentando quei requisiti di concretezza e di attualità da quali può legittimamente desumersi il pericolo che l'attività della società possa essere infiltrata dalla mafia.

17. **Non conducenti sono i richiami a elementi ritenuti indicativi della permeabilità della società alla mafia se non accompagnati da riscontri e precisazioni dai quali possa dedursi il pericolo che le attività economiche siano permeabili agli interessi della malavita organizzata.**

17.1. Tale conclusione riguarda la presenza del numero di telefono della società nell'agenda elettronica di altra società di costruzione, fatto di per se stesso poco significativo.

17.2. Parimenti non rilevante è l'aver intrattenuto, in ragione delle attività di impresa svolte dalla società appellata, rapporti commerciali con altre società nella disponibilità della mafia se non accompagnate da riscontri che lascino intendere che sussiste il pericolo di infiltrazione anche nei confronti della società appellata.

17.3. Ancora, la disponibilità di un appartamento da parte della società ubicato nello stesso stabile dove avvenivano incontri tra esponenti di spicco della mafia non assume il significato che emerge nel provvedimento interdittivo, atteso che detto appartamento non è adiacente e risulta acquistato molti anni prima, in un tempo non sospetto.

17.4. L'Amministrazione appellante critica la sentenza impugnata per non aver apprezzato, a riprova della legittimità dei provvedimenti interdittivi impugnati, la vicenda nella quale l'amministratore unico della società appellata avrebbe acconsentito alla riduzione del prezzo rispetto a quanto già pattuito, in favore di un'impresa facente capo al clan capeggiato da Riina Giuseppe Salvatore (cl. 77).

Nei provvedimenti prefettizi impugnati si fa riferimento all'episodio della riduzione del prezzo già pattuito in una misura pari a £. 60 e ricostruita citando il provvedimento del GIP (ordinanza di custodia cautelare in carcere del 2002).

La società appellata ritiene che il suddetto episodio, non accompagnato da ulteriori circostanze che nel tempo avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza del pericolo di infiltrazione della mafia nelle attività imprenditoriali svolte dalla società appellata, sia privo del requisito dell'attualità in ragione del tempo trascorso fra l'episodio in questione e il momento dell'adozione dei provvedimenti interdittivi.

Rispetto a quest'ultima critica, la difesa erariale non ha fornito elementi che ne possano mettere in dubbio la fondatezza, limitandosi soltanto a richiamare lo spessore criminale del clan mafioso coinvolto.

Il Collegio ritiene che non vi sono ragioni per disattendere l'approdo giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti interdittivi che si fondano su un presupposto risalente nel tempo non sono ammissibili senza che "dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa" (così, Cons. St., III, sentenza n. 2327/2017; sull'attualità degli elementi indizianti: Cons. St., V, sentenza n. 4053/2017)). Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, "se dall'esame dei fatti più recenti non esce confermata l'attualità del condizionamento, pur ipotizzabile sulla base dei fatti più risalenti, l'informativa deve essere annullata" (così, Cons. St., III, n. 2085/2017; sul punto anche Cons. St., sez. III, 13.3.2015, n. 1345).

L'autorità prefettizia non ha accompagnato il richiamo all'ordinanza cautelare del 2002 con ulteriori riscontri che fra il 2002 e il 2016 avrebbero ben potuto comprovare la sussistenza del pericolo che le attività dell'impresa siano infiltrate dalla mafia. Sul punto

l'amministrazione prefettizia si è determinata senza verificare se dai documenti che accompagnano la vendita dei materiali commercializzati dalla società appellata, risulti la riduzione (nella vendita del ferro) del prezzo pattuito nella misura pari a 60 lire al chilo in favore di imprese mafiose così da dimostrare l'asservimento della società appellata alla mala vita organizzata.

Né particolare significati possono essere attribuiti agli altri elementi richiamati nei provvedimenti interdittivi impugnati che in qualsiasi modo ricostruiti non presentano quei caratteri di concretezza di cui al comma 6 dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011.

18. Il Collegio ritiene, quindi, che i provvedimenti impugnati, per le suesposte ragioni, siano illegittimi in quanto in essi l'amministrazione si determina travisando fatti e situazioni che, comunque considerati, non sono indicativi del pericolo che le attività imprenditoriali qui in esame si siano rese permeabili agli interessi della criminalità organizzata.

In conclusione, i provvedimenti interdittivi impugnati non si fondano *su concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata* e risultano adottati in violazione di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 91 d.lgs. 159/2011.

Pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Conseguentemente la sentenza impugnata merita di essere confermata.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida nella somma di € 2.500, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di

procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellata.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppe Verde

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.